

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

Medaglia d'Argento al Merito Civile
PROVINCIA DI RAVENNA



Settore Legale e Affari Istituzionali
Servizio Affari Generali Valle Senio

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 39 del 19/07/2022

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto e principi	1
Art. 2 - Requisiti tecnici del collegamento audio video	1
Art. 3 - Partecipazione alle sedute	2
Art. 4 - Accertamento del numero legale	2
Art. 5 - Svolgimento delle sedute	3
Art. 6 - Votazioni	3
Art. 7 - Verbale	4

Art. 1 - Oggetto e principi

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute della Giunta comunale che si tengono mediante l'utilizzo di videoconferenza da remoto, ovvero quando i membri della Giunta in tutto o in parte non sono presenti fisicamente presso la sede istituzionale del Comune, ma si collegano simultaneamente da luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede dell'incontro indicata nella convocazione.
2. Nel caso in cui alcuni componenti siano presenti fisicamente ed altri siano presenti da remoto, la seduta è da considerarsi in modalità mista. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i componenti presenti fisicamente e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori della Giunta.
3. La Giunta comunale di norma si riunisce in presenza, salvo il Sindaco disponga al momento della convocazione di convocare la seduta in videoconferenza stabilmente, anche non in presenza di uno stato di emergenza.
4. Il presente regolamento è ispirato ai seguenti principi: trasparenza; tracciabilità; identificabilità certa dei partecipanti; sicurezza e protezione dei dati personali; regolare svolgimento delle sedute.

Art. 2 - Requisiti tecnici del collegamento audio video

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione;

- f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato, ad opera del Segretario generale;
 - g) la garanzia della segretezza delle sedute;
 - h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni.
2. La piattaforma deve garantire che il Segretario generale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato.

Art. 3 - Partecipazione alle sedute

1. Il componente della Giunta che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità e in luoghi consoni al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.
3. Ciascun membro della Giunta od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche della stessa è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio-videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.
4. Ai componenti della Giunta che partecipano alla seduta da remoto non si applicano le disposizioni dell'art. 84 del D.Lgs. 267/2000 in merito al rimborso delle spese di viaggio, limitatamente agli spostamenti necessari per raggiungere la sede diversa da quella istituzionale del Comune dalla quale decidono di collegarsi in videoconferenza.

Art. 4 - Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario generale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei componenti della Giunta collegati in videoconferenza e la presenza del numero legale. I partecipanti da remoto, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.

3. Per il computo del numero legale della Giunta si sommano ai componenti presenti fisicamente nella sala ove si svolge la seduta i componenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune.
4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando tale circostanza al Segretario generale.

Art. 5 - Svolgimento delle sedute

1. Le sedute della Giunta in videoconferenza si intendono svolte in una sala della sede istituzionale del Comune nella quale di norma deve essere presente il Sindaco.
2. I lavori della Giunta in videoconferenza sono regolati dal Sindaco. Lo stesso Sindaco assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:
 - a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Sindaco può dare corso ugualmente alla seduta se il numero legale è garantito; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori per consentire l'effettiva partecipazione del Vicesindaco o Assessore impossibilitato per motivi tecnici;
 - b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è conclusa e sono rimandati a successiva seduta gli argomenti a quel momento rimasti da trattare.
3. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il Sindaco con l'eventuale assistenza del personale addetto alla gestione tecnica della seduta può provvedere immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

Art. 6 - Votazioni

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Sindaco pone in votazione lo stesso.
2. Il voto è espresso:
 - a) per chiamata nominale da parte del Segretario comunale, attivando il componente della Giunta la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;

oppure

- b) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei componenti della Giunta e l'espressione del voto.
3. Il Sindaco, nel caso di cui alla lettera a), con l'assistenza del Segretario generale, accerta l'esito della votazione attraverso il riscontro audio e video del membro della Giunta chiamato per appello nominale ad esprimere il voto.

Art. 7 – Verbale

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.
2. Qualora tutti i componenti della Giunta e il Segretario generale siano collegati da remoto, la seduta, in via convenzionale, si intende effettuata sempre presso la sede istituzionale del Comune.